



Scheda informativa: Centri di smaltimento per scarti verdi

I rifiuti vegetali (c.d. scarti verdi) sono rifiuti di origine vegetale provenienti da giardini, campi, boschi e altre superfici verdi. Nel gergo comune anche i rifiuti alimentari vengono spesso considerati scarti verdi.

Al fine di evitare effetti nocivi sull'ambiente, è necessario un trattamento corretto degli scarti verdi. Oltre ad impedire emissioni moleste o dannose per l'ambiente, un corretto trattamento degli scarti verdi comporta ulteriori effetti positivi, come la chiusura di cicli di materiali, la minimizzazione di immissioni di sostanze nocive, la riduzione dell'uso di fertilizzanti minerali e il risparmio di fonti energetiche di origine fossile.

Gli scarti verdi possono essere generati nelle economie domestiche, nell'agricoltura, nell'industria oppure nell'artigianato. Nel Cantone dei Grigioni i Comuni sono responsabili per lo smaltimento dei rifiuti urbani (e quindi anche degli scarti verdi delle economie domestiche). I Comuni hanno il compito di favorire il riciclaggio dei rifiuti compostabili in un sito decentralizzato, e possibilmente di offrire un centro di raccolta e riciclaggio degli scarti verdi.

Gli scarti verdi devono nella misura del possibile essere raccolti separatamente e riciclati come materie prime. A seconda del tipo degli scarti verdi, le tipiche possibilità di riciclo sono la fermentazione, il compostaggio o lo sfruttamento termico (per i rifiuti legnosi). Oltre agli impianti per il riciclaggio, esistono anche i semplici centri di raccolta e di deposito intermedio. Un aiuto all'esecuzione concernente le esigenze di tipo costruttivo e di gestione per i diversi centri di riciclaggio e di smaltimento degli scarti verdi è attualmente in fase di elaborazione.

Per gli impianti in cui vengono trasbordati, depositati provvisoriamente o trattati quantitativi maggiori di scarti verdi sono di regola necessarie misure di tipo edilizio, come la pavimentazione del piazzale con relativo smaltimento delle acque. Per i centri di raccolta che non dispongono di una superficie consolidata occorre adottare delle misure d'esercizio, come p.e. una rimozione regolare degli scarti verdi depositati oppure una limitazione temporale di utilizzo del sito, al fine di evitare possibili effetti ambientali nocivi.

Fondamentalmente, ogni centro di smaltimento per scarti verdi deve adempiere i seguenti requisiti:

- Nessun effetto molesto o nocivo per l'ambiente
- Esercizio conforme allo stato della tecnica
- Controllo al momento della ricezione degli scarti e smaltimento appropriato dei materiali estranei
- Lotta contro l'insorgenza di neofite invasive
- Esigenze relative alla qualità di concimazione (se rilevante)
- Esigenze in materia di pianificazione del territorio

Il tipo d'impianto e i quantitativi presi in consegna sono determinanti anche per il numero e il tipo di autorizzazioni necessarie. A seconda dei casi, può essere il Comune o il Cantone l'istanza competente per l'esecuzione. Nella tabella che segue vengono illustrate le autorizzazioni necessarie nonché le più importanti esigenze di tipo edilizio e riguardanti

Scheda informativa: centri di smaltimento degli scarti verdi

l'esercizio, a dipendenza del tipo di centro di smaltimento degli scarti verdi. Per un quadro esaustivo si può consultare l'aiuto all'esecuzione dell'UNA «Esigenze relative ai centri di smaltimento per gli scarti verdi, VH-401-04» (verrà pubblicato tra breve sul sito dell'UNA).

Tabella 1: Esigenze relative ai centri di smaltimento per gli scarti verdi

Tipo	Compostaggio < 100 t/a	Compostaggio > 100 t/a	Compostaggio sul campo < 100 t/a	Compostaggio sul campo > 100 t/a	Centro di raccolta < 100 t	Deposito temporaneo > 100 t
Ente responsabile per l'esercizio	Comune	UNA / Ispettorato	Comune	UNA / Ispettorato	Comune	UNA
Permessi necessari	Le, Cle	Le, Cle, Ae	-	Le, Cle, Ae	Le	Le, Cle, Ae
Requisiti costruttivi	-	Pavimentazione e raccolta delle acque Capacità di deposito di almeno tre mesi.	-	Pavimentazione e raccolta delle acque per il piazzale di raccolta	-	Pavimentazione e raccolta delle acque
Requisiti per l'esercizio	-	Regolamento operativo Certificato di formazione/esame	Massimo 1 anno ogni 3 anni sulla stessa superficie	Regolamento operativo Certificato di formazione/esame Massimo 1 anno ogni 3 anni sulla stessa superficie	Deposito temporaneo die rifiuti(mag. – ott. Max. 1 mese, sennò massimo 2 mesi)	Regolamento operativo

Le: Licenza edilizia

Cle: Consenso alla licenza edilizia

Ae: Autorizzazione d'esercizio in materia di normativa sui rifiuti